

Publicato il 02/05/2022

N. 05443/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04302/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4302 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Rida 2016 S.r.l. e Iges S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Abbate e Sabrina Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Abbate in Roma, via della Maratona n.56;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Di Grezia, dell'Avvocatura capitolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento di cui alla Nota Municipio II – U.O. Amministrativa, Servizio SUAP Commercio - prot. B-N° 22469 dell'8.03.2021, notificata

alla RIDA 2016 Srl in data 13.04.2021, avente ad oggetto “Diffida per rimozione tassabili abusivi ai sensi della L. n. 77/1997” con la quale è stato tra l'altro comunicato che “in caso di inottemperanza, ai sensi della Legge n. 77/97, sarà sospesa l'attività dell'esercizio sopra indicato fino a giorni 3 (tre) e con l'avvertenza che, qualora persista nell'abuso, si procederà d'ufficio all'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa”;

di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente;

nonché per l'accertamento della illegittimità del silenzio rifiuto/inadempimento serbato dall'Amministrazione capitolina sulla istanza presentata da IGES Srl Prot. CB/2020/0056395 del 10.07.2020 con cui venne chiesto il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'installazione di n. 2 insegne pubblicitarie a cassonetto luminoso con messaggio “TODIS + logo” a servizio di detta struttura commerciale in Roma, Viale Somalia nn. 227/229

e per la condanna

dell'Amministrazione medesima a provvedere prontamente all'adozione dei provvedimenti richiesti, se del caso anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta;

e, quanto ai motivi aggiunti,

per l'annullamento, previa sospensiva,

dell'Ordine di ripristino stato dei luoghi e rimozione occupazione abusiva prot. n. 64341 dell'11.6.2021, notificato a mezzo pec in pari data, con cui il Municipio II – Direzione Tecnica ha ordinato la rimozione di n. 2 insegne a cassonetto luminoso con scritto “TODIS + logo” siccome ritenuti abusivi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2022 la dott.ssa Roberta

Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Iges s.r.l. e la Rida 2016 s.r.l., nelle rispettive qualità di titolare e affittuaria del ramo d'azienda costituito dall'esercizio commerciale corrente in Roma, Viale Somalia, 227/229, espongono quanto segue:

- con istanza del 10 luglio 2020 la Iges chiedeva a Roma Capitale il rilascio della autorizzazione amministrativa per l'installazione di due insegne pubblicitarie a cassonetto luminoso con messaggio "TODIS + logo" a servizio della struttura commerciale, con l'intenzione di volturarla, in seguito, all'affittuaria;

- l'istanza non veniva esitata, così che maturavano i termini per la proposizione dell'azione avverso il silenzio inadempiuto;

- tempo dopo la Rida 2016, confidando nell'accoglimento dell'istanza, a suo tempo corredata da puntuale documentazione, e in adempimento di un obbligo contrattuale assunto nei confronti della Iges, procedeva all'installazione delle due insegne benché il procedimento non fosse ancora concluso;

- a seguito di sopralluogo dei Vigili urbani, Roma Capitale emetteva, in data 2 ottobre 2020, un ordine di ripristino e rimozione dei tassabili abusivi del quale la Rida chiedeva - anche alla luce del parere favorevole all'installazione espresso, nelle more, dalla competente Commissione municipale - il ritiro in autotutela;

- la richiesta rimaneva senza esito e, in data 8 marzo 2021, veniva emesso il provvedimento prot. B-N° 22469, con il quale Rida 2016 veniva diffidata alla rimozione dei "tassabili abusivi ai sensi della L. n. 77/1997" con l'avviso che, in caso di inottemperanza, ai sensi della Legge n. 77/97, sarebbe stata sospesa l'attività dell'esercizio commerciale fino a tre giorni 3 e, in caso di perduranza dell'abuso, sarebbero state applicate le ulteriori

sanzioni previste dalla relativa normativa.

Avverso tale provvedimento e il comportamento inerte tenuto da Roma Capitale in ordine all'istanza proposta da Iges in data 10 luglio 2020 le ricorrenti proponevano il ricorso introduttivo, con il quale lamentavano l'illegittimità del silenzio inadempimento maturato in ordine all'istanza di autorizzazione all'installazione delle due insegne pubblicitarie per violazione dell'art.2 della legge n. 241/1990 e dell'art. 97 della Costituzione e il difetto di motivazione e di istruttoria, atteso che non si era tenuto alcun conto dell'atto endoprocedimentale favorevole rilasciato dalla Commissione municipale in data 17 febbraio 2021 con prot. n. 15934.

Roma Capitale, costituita in giudizio, chiedeva una declaratoria di cessazione della materia del contendere alla luce dell'avvenuta comunicazione, da parte del Municipio competente per territorio, del prossimo rilascio dell'autorizzazione in ragione dell'intervenuto parere favorevole della commissione municipale.

Alla camera di consiglio dell'11 maggio 2021 l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento veniva accolta.

Con successivo provvedimento prot. n. 64341 dell'11 giugno 2021, Roma Capitale ordinava nuovamente la rimozione delle due insegne a cassonetto luminoso con scritto "TODIS + logo", preannunciando, in caso di recidiva, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre giorni.

Avverso tale nuovo provvedimento venivano proposti i motivi aggiunti, con i quali le ricorrenti lamentavano la violazione dell'ordinanza cautelare n. 2724/2021 emessa dal Tar l'11 maggio del 2021, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e ingiustizia manifesta e invalidità derivata dal provvedimento già gravato con il ricorso introduttivo.

Anche di tale gravame Roma Capitale chiedeva il rigetto.

Alla camera di consiglio del 5 ottobre 2021 l'istanza di sospensione

cautelare del provvedimento veniva accolta.

All'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo formulata da Roma Capitale nella memoria del 29 settembre 2021 sul presupposto che *“la rimozione degli impianti pubblicitari prevista al comma 13 quater dell'art. 23 C.d. Strada si pone come sanzione accessoria rispetto a quella amministrativa-pecuniaria, irrogata a norma dell'art. 23 C.d.S. comma 11”*, la giurisdizione sulla quale appartiene al giudice ordinario.

L'eccezione, come già ritenuto in sede cautelare (con ordinanza non gravata dalla resistente amministrazione) è infondata, atteso che la diffida consegue, nel caso in esame, alla valutazione di abusività dell'installazione e non costituisce una sanzione accessoria alla sanzione pecuniaria (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II, 28 gennaio 2022, n. 1042 e Tar Campania Salerno, 27 ottobre 2020, n. 1531).

Nel merito il ricorso e i motivi aggiunti sono è fondati e vanno accolti, nei limiti appresso specificati.

Con riferimento all'azione proposta avverso il silenzio inadempimento tenuto da Roma Capitale in ordine all'istanza del 10 luglio 2020 occorre considerare che non è controverso che il procedimento attivato non si è concluso con l'adozione di un provvedimento, atteso che, come rilevato dalla stessa amministrazione intimata, il parere favorevole rilasciato alla Iges costituiva solo uno dei presupposti per la conclusione del procedimento.

La circostanza che l'iter procedimentale sia in corso, ancorché in uno stato avanzato, non è completamente soddisfattiva dell'interesse attivato dal privato ricorrente, così che il ricorso avverso il silenzio deve essere accolto.

Come noto, infatti, la funzione di detta azione è quella di ottenere l'accertamento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di provvedere

sull'istanza del privato, adottando una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, con la conseguenza che la determinazione che vale a interrompere l'inerzia è solo quella idonea a concludere il procedimento e non anche l'adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale (così Cons. Stato, sez. VI., 17 dicembre 2013, n. 6037, cfr. pure Tar Lazio, Roma, sez. II, 11 dicembre 2017, n.12204).

Va conseguentemente dichiarato l'obbligo di Roma Capitale di pronunciarsi con un provvedimento in ordine alla richiesta presentata dalla società ricorrente, assegnando, a tal fine, il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Non può, invece, accogliersi la richiesta di pronunciarsi in ordine alla fondatezza della pretesa, non essendo stata dimostrata la natura vincolata dell'atto.

Con riferimento alle domande di annullamento proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti risulta poi fondata la censura di difetto di istruttoria, non avendo l'amministrazione verificato le risultanze endoprocedimentali raccolte ed avendo essa, in sostanza, posto a base dei provvedimenti gravati la mancata conclusione (a essa stessa imputabile) di un iter autorizzativo da tempo attivato dalle ricorrenti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione.

Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2022 con
l'intervento dei magistrati:

Roberta Cicchese, Presidente FF, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

Francesca Mariani, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Roberta Cicchese

IL SEGRETARIO